

Deliberazione n. 99/2016/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Italo Scotti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

Adunanza del 25 ottobre 2016

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;


Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto



dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto dell'esercizio 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, depositata il 18 aprile 2014 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8 maggio 2014);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2013 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0004974 del 13 ottobre 2014;

Presa visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione del Comune di **JOLANDA DI SAVOIA (FE)**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 110/2015/INPR del 24 giugno 2015 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione dei questionari concernenti il rendiconto 2013 relativamente ai quali svolgere l'attività di controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con le note prot. n. 2479/2-15 del 23 marzo 2016, n. 3222/1-11 del 18 aprile 2016; visti i documenti trasmessi in data 10 maggio 2016 e le memorie illustrative prot. n. 4058/1-11 del 16 maggio 2016 e prot. n. 7857/4-6 del 7 ottobre 2016; Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 55 del 24 ottobre 2016 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 25 ottobre 2016;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2016 il relatore Federico Lorenzini;

premesse che

dalla relazione dell'organo di revisione del Comune di JOLANDA DI SAVOIA (FE) sul rendiconto 2013 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta emergono le seguenti irregolarità suscettibili di specifica "pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

- disavanzo effettivo generato da residui attivi, successivamente cancellati dal bilancio del Comune e conseguente violazione del Patto di stabilità interno;
- disavanzo effettivo generato dalla mancata registrazione contabile del debito verso il tesoriere al 31 dicembre 2013.


Considerato in diritto

L'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa costituiscono l'oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità,



hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre, il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di *"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei*

programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."

Disavanzo effettivo generato dalla presenza di residui attivi, successivamente cancellati dal bilancio del Comune con conseguente violazione del Patto di stabilità interno

Dall'attività istruttoria è emersa la presenza di residui attivi che in fase di riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 sono stati cancellati dal bilancio comunale e non reimputati.


Alcune voci sono relative ad accertamenti eliminati in quanto la reversale di incasso contabilizzata non è stata collegata all'accertamento già presente in contabilità ma ad uno ulteriore che non aveva motivo di esistere (duplicazione degli accertamenti); questo *modus operandi* comporta una rappresentazione non corretta dei dati di bilancio ed ha portato l'Ente ad aumentare artificialmente la propria capacità di spesa.

Il residuo attivo di maggiore importo, pari ad € 439.866,53, cancellato in fase di riaccertamento straordinario, è invece relativo ai "minori introiti IMU 2013". In fase istruttoria il Comune ha precisato che l'importo iscritto nella parte entrata del bilancio comunale 2013 per introiti IMU è stato previsto al lordo della quota direttamente trattenuta dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale. Più in generale, l'Ente ha puntualizzato che nel corso del 2013 si sono rilevate delle modifiche normative IMU che hanno comportato difficoltà e incertezze nella determinazione del relativo accertamento finale.

In relazione ai residui attivi sopra indicati che l'Ente ha conservato con il rendiconto 2013 e 2014 e alla luce delle successive cancellazioni in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, la Sezione rileva che nell'esercizio 2013 il Comune avrebbe dovuto registrato un disavanzo effettivo, avendo invece formalmente deliberato in bilancio un avanzo di amministrazione pari ad € 5.606,01, interamente vincolato.

La Sezione rileva, altresì, che il prospetto di monitoraggio finale del Patto di stabilità interno per l'anno 2013 evidenzia un saldo finanziario pari ad € 532.000 a fronte di un obiettivo programmatico di € 361.000. In relazione all'entrata IMU in questione si riscontra, di conseguenza, che il relativo accertamento ha comportato l'erronea attestazione del rispetto del Patto di stabilità interno per la "sovrastima delle entrate correnti" (circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5 del 7 febbraio 2013).

La Sezione, pur prendendo atto delle precisazioni fornite rileva che la legge 24/12/2012 n. 228, all' art. 1 c. 380 lett. b) ha previsto che "è istituito,



nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011...". Pertanto, la summenzionata previsione normativa escludeva la possibilità di accertare l'entrata IMU nella sua totalità (ovvero al lordo), dovendosi invece prevedere la quota di spettanza statale volta ad alimentare il fondo di solidarietà comunale 2013. Ne consegue che il Comune dovrà procedere a correggere il prospetto dimostrativo del raggiungimento dei vincoli del Patto di stabilità interno per l'anno 2013 e dovrà applicare le relative sanzioni nell'esercizio finanziario 2017 (anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto di stabilità interno).

Disavanzo effettivo generato dalla mancata registrazione contabile del debito verso il tesoriere al 31 dicembre 2013

Con propria deliberazione n. 116/2015/PRSP del 24 giugno 2015 la Sezione ha rilevato sul rendiconto 2012 del Comune di Jolanda di Savoia un disavanzo effettivo, in quanto l'Ente non aveva registrato tra gli impegni di spesa l'anticipazione di tesoreria sussistente al 31 dicembre 2012 per un importo pari ad € 406.173,43. In seguito alla richiesta di chiarimenti istruttori, il Comune ha dimostrato di aver provveduto alla relativa compensazione negli anni 2013 e 2014, rientrando autonomamente dal disavanzo effettivo riscontrato.

Dall'esame del rendiconto 2013 si riscontra la mancata registrazione del debito verso il tesoriere per un importo pari ad € 234.661,54 (entità desunta dai dati di bilancio estratti dal sistema SIRTEL e dai documenti contabili trasmessi nel corso della fase istruttoria) con la conseguente rilevazione di un disavanzo effettivo anche per questa annualità. Dalla documentazione emerge una regolarizzazione della contabilizzazione del debito verso il tesoriere al termine dell'esercizio finanziario 2014.

La Sezione, in esito all'istruttoria svolta sulla base dei dati del questionario relativo al consuntivo 2013 del Comune di JOLANDA DI SAVOIA (FE), ;

delibera

di segnalare, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, l. 23 dicembre 2005, n. 266 al Consiglio comunale le irregolarità riscontrate costituite da:

- disavanzo effettivo generato dalla presenza di residui attivi, successivamente cancellati dal bilancio del Comune e conseguente violazione del Patto di stabilità interno;

- disavanzo effettivo generato dalla mancata registrazione contabile del debito verso il tesoriere al 31 dicembre 2013.

Si ritiene doveroso, da parte della Sezione, segnalare la presenza delle ulteriori seguenti criticità rilevate dai dati contabili trasmessi che, pur non generando ricadute pericolose sul rendiconto 2013, vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Le criticità riscontrate sono le seguenti.


Avanzo di amministrazione

Come già rilevato in riferimento all'esame del questionario sul rendiconto 2012, l'avanzo di amministrazione 2012 risulta interamente vincolato.

In proposito, con propria deliberazione n. 116/2015/PRSP la Sezione ha invitato il Comune e l'Organo di revisione alla corretta rappresentazione dei dati di bilancio, richiamando quanto prescritto dall'art. 187, comma 1 del TUEL laddove si stabilisce che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, destinati agli investimenti ed accantonati. La non precisa rappresentazione della richiamata distinzione non consente la corretta applicazione dell'art. 187 comma 3-bis del TUEL per cui "L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193". La *ratio* è quella di impedire che enti in condizioni di cassa deficitarie possano incrementare le spese per effetto della capacità autorizzatoria del bilancio di previsione senza un corrispondente effettivo incremento delle entrate di competenza. Il divieto in questione non si configura in termini assoluti, ma opera in presenza di un ricorso reiterato o continuativo all'anticipazione di cassa, come verificato nella fattispecie in esame (cfr. deliberazione n. 310/2013/SRCPIE/PAR della Sezione regionale di controllo per il Piemonte e la deliberazione n. 196/2014/PAR della Sezione regionale di controllo per il Molise).

Anticipazione di tesoreria

Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, pur nei limiti fissati dall'articolo 222 del TUEL, deve rappresentare uno strumento per fronteggiare momentanee esigenze di liquidità. L'esame del questionario e l'attività istruttoria hanno evidenziato il reiterato utilizzo di tale strumento nel corso degli anni e così anche nell'esercizio 2014, mentre il ricorso a tale forma di finanziamento non potrebbe che essere temporaneo e collegato al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili. La reiterazione del fenomeno indica che si tratta di un evento non riconducibile a cause eccezionali, ma più verosimilmente ad



anomalie di gestione ripetute che l'ente deve individuare e analizzare con efficacia e puntualità, onde porre in essere i necessari provvedimenti correttivi.

L'esistenza di persistenti squilibri nella gestione di cassa costituisce un elemento di criticità nell'ambito della gestione finanziaria, in quanto un armonico andamento dei flussi di entrata e di spesa, sia in termini di competenza sia in conto residui, è il presupposto per garantire soddisfacenti condizioni di liquidità.

In riferimento al reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, l'Ente ha comunicato che *"l'utilizzo dell'anticipazione si è reso necessario per garantire i pagamenti delle spese correnti obbligatorie (stipendi, utenze, contratti di servizio) in quanto i flussi di entrata sono confluiti in contabilità in momenti successivi"*. In proposito, la Sezione invita il Comune ad avviare le procedure per il recupero di tutte le liquidità dei residui attivi mantenuti a bilancio, in modo da riuscire a rientrare negli equilibri di cassa e limitare l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Sistema contabile ai fini della corretta rilevazione delle poste vincolate

Dall'esame del questionario emerge che la contabilità interna dell'Ente non prevede né procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione previste dall'art. 195 del TUEL, né l'adozione di atti d'impegno afferenti all'accertamento di entrate a specifica destinazione, pur verificando la corrispondenza tra impegni e accertamenti delle poste vincolate.

Tale carenza non consente di determinare l'ammontare complessivo delle entrate vincolate e il loro eventuale utilizzo ai sensi dell'art. 195 del TUEL, con conseguente possibile rappresentazione non veritiera delle effettive consistenze di cassa.

Presenza di partite residuali attive vetuste

Dall'esame del questionario è emersa la presenza di residui attivi di esercizi precedenti il 2009 relativi al Titolo III per € 19.052,84.

A seguito di apposita richiesta istruttoria l'Ente ha comunicato la composizione di tali residui ed in seguito ad una propria verifica contabile il Comune ne ha riscontrato l'insussistenza informando, altresì, dell'intenzione di eliminarli dalla contabilità in occasione del prossimo riaccertamento ordinario.

La Sezione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti, ritiene di segnalare che la presenza di residui attivi con alto grado di vetustà è indice di possibili difficoltà gestionali e necessita, pertanto, di attento monitoraggio. Nel caso in esame poi, si evidenzia che i residui attivi sopra indicati, conservati nel

rendiconto 2013, hanno contribuito a determinare un avanzo di amministrazione 2013 - pari ad € 5.606,01 (interamente vincolato) - evidentemente fittizio.

Rapporti finanziari tra Comune e Organismi partecipati

In relazione ai rapporti finanziari tra il Comune e gli organismi partecipati si rammenta che l'articolo 6, comma 4, decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, nella versione vigente *ratione temporis* prevedeva che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto di gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e, comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie".

In nota al questionario il Comune ha riportato che *"la nota informativa sui debiti/crediti delle società partecipate non è stata allegata al rendiconto dal revisore, in quanto è stata riscontrata la congruenza con quanto dichiarato dalle società dal servizio finanziario e contabilità"*. In proposito, la Sezione rileva pertanto il mancato rispetto delle disposizioni normative richiamate.

In ordine al profilo dell'asseverazione dei dati da parte degli organi di revisione si sottolinea che è intervenuta la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016/QMIG ove ha stabilito che, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nel richiamato art. 6, comma 4, d.l. 95/2012 che alla luce della nuova disciplina dettata dall'articolo 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011, è sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

In occasione dell'esame dei rendiconti dei successivi esercizi, la Sezione si riserva di verificare l'adempimento del suddetto obbligo normativo di cui sono destinatari gli organi di revisione sia dell'Ente che dell'organismo partecipato.

Limite dell'indebitamento

Dai dati forniti nel questionario si rileva una percentuale di incidenza dell'indebitamento pari al 10,768%. Tale percentuale è espressione del rapporto esistente tra gli oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie, relativi all'esercizio 2013, al netto dei contributi statali e regionali, ed il totale dei primi tre titoli delle entrate relative all'esercizio 2011. Una misura superiore



all'8% (limite di cui all'art. 204 TUEL per l'assunzione di nuovi prestiti) è indice di criticità in relazione alla rigidità strutturale del bilancio e comporta rischi per la capacità di tenuta nel medio-lungo periodo.

Provvedimenti in materia di personale

Pur in assenza di assunzioni nell'esercizio 2013 si rileva la mancata ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze ex art. 33 c. 1 del d.lgs. 165/2001 e così anche la mancata adozione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006.

In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori l'Ente ha comunicato che *"non risulta nessun soprannumero ed eccedenze di personale in quanto la dotazione organica presenta un totale di 25 unità ed in servizio alla fine del 2013 (comprese le mobilità ed il pensionamento) sono pari a 13 unità"* e *"il piano triennale rientra tra le funzioni del Comitato Unico di garanzia, costituito in forma associata dall'Unione Terre e Fiumi con atto di Consiglio dell'Unione n. 14 del 27.3.2013"*.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Ente, sottolineando che l'adozione dei suddetti provvedimenti è previsto da disposizioni di legge.

Conto del patrimonio

Dal questionario emerge al 31 dicembre una errata rappresentazione nel conto del patrimonio del credito verso il tesoriere per anticipazione di tesoreria e dell'indebitamento. La Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di una corretta rappresentazione di tutti i dati economici e patrimoniali dell'Ente, in quanto i provvedimenti che comportano effetti economico-patrimoniali devono evidenziare le conseguenze sulle rispettive voci del conto economico o del conto del patrimonio, dell'esercizio in corso e di quelli successivi.

Tutto ciò premesso, la Sezione

accerta

la violazione del Patto di stabilità per l'anno 2013;
la situazione di precario equilibrio del bilancio 2013 del Comune di Jolanda di Savoia in relazione ai numerosi fattori di criticità sopra esposti;

invita l'Ente

a correggere il prospetto dimostrativo del Patto di stabilità interno per l'anno 2013. Il provvedimento in questione dovrà essere assunto entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia ed essere immediatamente trasmesso a questa Sezione per il conseguente esame, ai sensi dell'art. 148-*bis* del Tuel;

- a trasmettere il nuovo prospetto dimostrativo del Patto di stabilità interno per l'anno 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- ad applicare le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2013 nell'anno successivo al presente accertamento;
- ad adottare, avuto riguardo alle criticità evidenziate, le misure gestionali utili e necessarie ad assicurare una sana gestione finanziaria.

invita l'Organo di Revisione

a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente in relazione alle criticità riscontrate, per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

dispone

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Comune di JOLANDA DI SAVOIA per l'inoltro al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione, oltre che, in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L.;


che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Procura della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna per quanto di competenza, in relazione all'eventuale elusione del Patto di stabilità interno per l'anno 2013;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2016.

Il Relatore
(Federico Lorenzini)



Depositata in segreteria il 25 ottobre 2016

Il Direttore di segreteria
(Rossella Broccoli)



Il Presidente

(Carlo Greco)